

Requisiti strutturali per studi sanitari nella Regione Veneto (Legge regionale 22/2002)

- La **Legge Regionale Veneto n. 22/2002** stabilisce che **non esistono requisiti strutturali specifici** per uno studio sanitario **se non si utilizzano apparecchiature elettromedicali o metodiche che possano mettere a rischio il paziente.**
- Di conseguenza, **medici, psicologi e altri professionisti sanitari non devono richiedere autorizzazioni** al Comune o al SUAP per aprire lo studio.

Adempimento richiesto

Al posto dell'autorizzazione è necessario:

- presentare una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** alla **ASL competente.**

La dichiarazione deve contenere:

- professione esercitata
- titoli professionali
- tipo di attività e prestazioni svolte
- indirizzo dello studio.

Va inoltre:

- allegata **copia del documento d'identità**
- inviata **tramite PEC** all'indirizzo di **protocollo dell'ASL.**

Requisiti dell'immobile

Non sono richiesti requisiti specifici come:

- dimensioni minime dei locali
- sale d'attesa obbligatorie
- normative particolari sulle **barriere architettoniche.**

È sufficiente che l'immobile sia **agibile** e ritenuto idoneo dal professionista.

Destinazione d'uso

- Lo studio può trovarsi anche in **immobili ad uso abitativo.**
- È possibile svolgere l'attività **in modo promiscuo nella propria abitazione.**
- **Non è necessario cambiare la destinazione d'uso** dell'immobile.

Documento aggiornato al 09.03.2026